



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Unico dott. Vittoria Gabriele ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **4863/2013** vertente tra:

[REDACTED] SRL, con il patrocinio dell'avvocato **[REDACTED]** no e dell'avvocato **[REDACTED]**
[REDACTED]
ATTRICE

e

[REDACTED] S.p.A. con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** a e dell'avv. **[REDACTED]**
CONVENUTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La **[REDACTED] S.r.l.** in persona del legale rappresentante *pro tempore* **[REDACTED]** ha citato in giudizio la società convenuta chiedendo che venga dichiarata la nullità/inefficacia, totale o parziale del contratto di conto corrente n. 334000 già in essere presso la filiale di Erbusco del predetto istituto bancario, che venga accertata l'illegittimità degli addebiti per interessi al tasso ultralegale e usurari, con condanna della società convenuta al rimborso delle somme illegittimamente addebitate o riscosse



ovvero al pagamento di una somma equivalente all'indebitato arricchimento nonché al risarcimento dei danni. La società convenuta ha preliminarmente dedotto che la ██████████ S.r.l. è stata estinta dal 29 gennaio 2007 seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente difetto di legittimazione ad agire di ██████████ quale suo legale rappresentante e liquidatore, in quanto sprovvisto del potere di rappresentanza processuale. La questione è dirimente. La cancellazione della società attrice dal registro delle imprese ne ha determinato l'immediata estinzione (cfr. Cass. 4060/2010 e da ultimo Cass. 9110/2012) e quindi la mancanza di capacità di stare in giudizio con conseguente difetto di legittimazione del liquidatore a stare in giudizio in nome e per conto della stessa (cfr. Cass. S.U. 6070/2013). Pertanto ██████████ non è legittimato, in qualità di legale rappresentante e già liquidatore della società (cfr. visura prodotta dalla società convenuta), ad azionare il credito per cui è processo. Per completezza di esame va poi richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio, per quel che interessa alla fattispecie in esame: "dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese... i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Orbene, nel caso di specie, la pretesa azionata non riguarda una sopravvenienza o un residuo attivo che avrebbe dovuto senz'altro figurare nel bilancio della società e quindi essere oggetto di riparto tra i soci al netto dei debiti sociali, trattandosi di un diritto di credito controverso, azionato sul presupposto di illegittimi addebiti effettuati sul conto corrente già intestato alla società e, quindi, di un diritto di credito non liquido. Pertanto, l'essere stata la ██████████ S.r.l. cancellata dal



registro dell'impresa senza tenere conto di quella pretesa, a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa stessa deve intendersi come manifestazione tacita della volontà di rinunciarvi; peraltro nel caso di specie il [REDACTED] ha agito in qualità di legale rappresentante della società e non di socio; sicché non si pone questione circa l'esistenza di un fenomeno successorio in capo allo stesso della pretesa azionata in giudizio. Alla stregua di quanto esposto, la domanda va rigettata. Le spese, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di [REDACTED], sottoscrittore della procura alle liti, il quale ha intrapreso l'azione giudiziaria in nome e per conto della società estinta senza possedere la legittimazione processuale. La fattispecie in esame giustifica l'applicazione d'ufficio del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ.; tenuto conto che l'azione giudiziale, è stata intrapresa e coltivata senza cautela e con mala fede processuale, pur nella consapevolezza della cancellazione della società del registro delle imprese, risalente a quasi sei anni prima dalla introduzione del giudizio ed omettendo ogni riferimento a tale circostanza nell'atto di citazione, malgrado la inequivocità e la risalenza dell'indirizzo giurisprudenziale circa l'efficacia estintiva della cancellazione dal registro delle imprese affermata dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio a partire dalla nota sentenza 4060/2010). Pertanto il [REDACTED] va condannato al pagamento di una somma che, tenuto conto del valore della controversia si ritiene equo determinare in una somma pari al 10% dell'importo preteso (cfr. perizia) e quindi in € 2.500,00.

P.T.M.

Il Tribunale di Brescia - seconda sezione civile – in persona del Giudice Unico dott. Vittoria Gabriele, definitivamente pronunciando, ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;



- 2) condanna [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] S.p.A. delle spese del giudizio che liquida in € 1.200,00 per la fase di studio € 600,00 per la fase introduttiva ed € 750,00 per la fase decisoria oltre accessori di legge;
- 3) visto l'art. 96 terzo comma cod. proc. civ. condanna [REDACTED] al pagamento in favore di della [REDACTED] S.p.A. della somma di € 2.500,00.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura, alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Brescia, 15 gennaio 2014

Il Giudice

dott. Vittoria Gabriele

IL CASO.it

